

STATUTO Tennis Club Moesa Grono

I COSTITUZIONE

Art. 1 Sotto la denominazione Tennis Club Moesa è costituita un'associazione apolitica e aconfessionale a norma degli art. 60 e ss del CCS e del presente statuto, con sede a GRONO/GR. Essa avrà durata illimitata

Art. 2 Il Tennis Club Moesa ha per scopo l'esercizio ed il promovimento dello sport del tennis, nonché creare, favorire e mantenere relazioni amichevoli fra i soci.

Art. 3 Il Tennis Club Moesa è affiliato alla Federazione Svizzera di Tennis.

II COMPOSIZIONE

Art. 4 Il Club si compone delle seguenti categorie di soci:

- a) soci attivi
- b) soci juniori
- c) soci onorari
- d) soci sostenitori

Art. 5 Soci attivi sono persone di ambo i sessi che hanno compiuto gli anni 19 entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 6 Juniori sono giovani che non hanno ancora compiuto anni 19 il 31 dicembre dell'anno in corso.

Art. 7 Soci onorari possono essere proclamate persone che si sono rese meritevoli di particolari benemerenze verso il Club o verso lo sport del tennis.

Art. 8 Sono soci sostenitori persone che danno un appoggio finanziario regolare al Club.

A) Ammissioni

Art. 9 Il candidato inoltrerà una richiesta di ammissione scritta al Comitato del Club, il quale deciderà sulla sua ammissione. I nuovi soci sottostanno agli statuti e ai regolamenti del Club.

B) Diritti e obblighi

Art. 10 Soci attivi, juniori, e onorari hanno il diritto di usufruire degli impianti del Club.

Art. 11 I soci attivi hanno diritto di voto all'Assemblea Generale del TENNIS CLUB MOESA.

Art. 12 I soci onorari hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci attivi. Essi sono però esenti dal pagamento delle tasse sociali.

Art. 13 I soci sostenitori sono i benvenuti al Club. Non hanno tuttavia diritto di giocare né di votare.

Art. 14 I soci attivi e juniori sono obbligati a versare al Club le tasse sociali fissate dall'Assemblea Generale.

Eventuale: Tasse di ammissione al Club saranno pagate soltanto dai soci attivi; juniori che passano nei ranghi degli attivi non pagano tale tassa.

C) Dimissioni e esclusioni

Art. 15 Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto al Comitato entro il 30 novembre e avranno effetto a partire dal primo gennaio successivo. Le dimissioni inoltrate durante l'anno non liberano il socio del pagamento della tassa sociale per l'anno in corso.

Restano riservati i casi di forza maggiore.

Art. 16 I soci che non adempissero ai propri doveri verso il Club, che nuocessero agli interessi dello stesso o comunque si rendessero indegni di appartenervi, possono essere espulsi dal Club su decisione del Comitato.

L'espulsione deve essere notificata ai soci mediante lettera raccomandata.

Il membro escluso può appellarsi all'Assemblea Generale successiva. L'appello non ha effetto suspensivo. L'Assemblea Generale decide definitivamente e a maggioranza relativa.

III ORGANIZZAZIONE

Art. 17 Gli organi del Club sono:

- a) L'Assemblea Generale
- b) Il Comitato
- c) L'Ufficio di Revisione

A) L'Assemblea Generale

Art. 18 L'Assemblea Generale ordinaria ha luogo entro la fine di febbraio di ogni anno. La convocazione, con l'indicazione delle trattande, avviene;

- a) per i soci attivi, juniori e onorari mediante avviso personale;
 - b) per i soci sostenitori tramite stampa
- in ambo i casi, almeno 14 giorni prima dell'Assemblea stessa.

Art. 19 L'Assemblea Generale straordinaria è convocata dal Comitato, o su domanda scritta di almeno 1/5 dei soci del Club aventi il diritto di voto. Per l'avviso valgono i disposti dell'art. 18.

Art. 20 Le competenze dell'Assemblea Generale sono:

- a) l'accettazione del verbale dell'ultima assemblea;
- b) l'approvazione del rapporto del presidente;
- c) l'accettazione dei conti annuali, previa relazione dell'Ufficio di Revisione;
- d) la nomina del Presidente, dei membri del Comitato, dell'Ufficio di Revisione;
- e) la fissazione delle tasse sociali, su proposta del Comitato;
- f) la proclamazione di soci onorari;
- g) l'approvazione del programma di lavoro e del preventivo per l'anno susseguente;
- h) le decisioni su proposte del Comitato o dei soci;

- i) la decisione su appelli di soci esclusi, come all'art. 16;
- l) la revisione degli statuti;
- m) lo scioglimento del Club.

L'Assemblea Generale può decidere soltanto su questioni portate all'ordine del giorno.

Art. 21 Proposte dei soci per l'Assemblea Generale sono da inoltrare per iscritto, al Comitato 10 giorni prima dell'Assemblea Generale.

Art. 22 Hanno diritto di voto all'Assemblea Generale i soci attivi e i soci onorari.

Art. 23 L'Assemblea Generale è validamente costituita qualunque sia il numero di membri presenti.

Art. 24 L'Assemblea Generale decide a maggioranza relativa dei votanti e per alzata di mano, a meno che i 2/3 degli aventi diritto di voto chiedono la votazione segreta.

Restano riservati gli art. 32 e 33.

B) Il Comitato

Art. 25 Il Comitato, composto unicamente da soci attivi, è l'organo esecutivo del Club e rappresenta quest'ultimo verso l'esterno.

Il Comitato sceglie tra i suoi membri il Vice-Presidente, il Segretario, il Cassiere, il Presidente della Commissione Tecnica e nomina la Commissione Tecnica.

Art. 26 Il Comitato si compone da 7 a 9 membri, cioè:

- Presidente
- Vice-Presidente
- Segretario
- Cassiere
- Presidente della Commissione Tecnica
- da 2 a 4 altri membri

Il Comitato può validamente deliberare se sono presenti 4 membri, fra i quali tuttavia il Presidente o il Vice-Presidente.

Esso decide a maggioranza relativa. A parità di voti decide il Presidente o, in sua assenza il Vice-Presidente.

Art. 27 La durata della carica è di un anno.

Tutti i membri del Comitato sono rieleggibili.

Art. 28 Il Comitato emette i necessari regolamenti.

Art. 29 Il TENNIS CLUB MOESA è vincolato dalla firma a due del Presidente e Vice-Presidente con quella di un altro membro del Comitato.

Il Cassiere ha firma individuale sul conto d'esercizio.

C) Commissione Tecnica

Art. 30 La Commissione Tecnica è composta da 3 a 5 membri. Il Presidente della Commissione Tecnica è membro del Comitato mentre gli altri componenti possono essere scelti anche fuori del Comitato. La Commissione Tecnica fa rispettare il regolamento di gioco. Organizza le gare e i tornei.

E' incaricata di provvedere a tutto quanto ha stretta relazione con lo sport attivo.

D) L'Ufficio di Revisione

Art. 31 L'Ufficio di Revisione si compone di 2 membri nominati dall'Assemblea Generale per un anno e rieleggibili. L'Ufficio di revisione verifica la gestione alla fine di ogni esercizio e ne fa un rapporto scritto all'Assemblea Generale, previa comunicazione al Comitato.

IV REVISIONE DELLO STATUTO E SCIOLIMENTO DEL CLUB

Art. 32 Gli statuti possono essere modificati dall'Assemblea Generale. E' necessario però il quorum dei 2/3 degli aventi diritto di voto presenti.

Art. 33 Lo scioglimento o la fusione del Club possono essere proposti dal Comitato o dai 2/3 dei membri con diritto di voto. L'Assemblea Generale decide su simili proposte con il quorum dei 3/4 dei membri presenti con diritto di voto.

V FINANZE

Art. 34 Le entrate del Club sono:

- a) le tasse sociali annuali e di ammissione
- b) i contributi dei soci sostenitori
- c) i contributi volontari
- d) i proventi da manifestazioni del Club e altre entrate varie.

Art. 35 I soci hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale.

In caso di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto al promovimento dello sport del tennis o a fini di beneficenza.

Art. 36 Il Club risponde di fronte ai terzi unicamente con il patrimonio sociale.

E' esclusa ogni responsabilità personale dei soci per gli eventuali passivi del Club.

Art. 37 L'anno amministrativo corrisponde all'anno civile.

VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 Per quanto non previsto dal presente statuto faranno stato i disposti del CCS e del CO.

Art. 39 Il presente statuto, che sostituisce quello dell'8 luglio 1974 è stato approvato dall'Assemblea Generale del 21 gennaio 1983 ed entra immediatamente in vigore.

Per il TENNIS CLUB MOESA:

Il Presidente: Schlumpf Heinz
La Segretaria: Bacchini Meta